



**IL TRIBUNALE DI TORINO**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Giudice Unico dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Ex art. 702 ter c.p.c.**

nel procedimento iscritto al n. 5270/16 R.G. promosso da:

**[REDACTED]**, nato in Senegal a Bignona il 13.12.1989, elettivamente domiciliato in Cuneo, viale Angeli n.24, presso lo studio dell'Avv. Elisa Elia che lo rappresenta e difende per procura in atti.

**RICORRENTE**

**AVENTE AD OGGETTO:**

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 30.11.2015, notificato il 28.1.2016, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale.

**CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:**

Annulare/disapplicare il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino;

riconoscere la protezione internazionale in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 1 lett. a) punto 2 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, nonché dell'art. 14 D.Lgs. 251/2007;

in subordine ordinare il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1 D.Lgs. 286/98.

Con vittoria di spese e onorari.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



La domanda proposta dal ricorrente di riconoscimento della protezione sussidiaria è fondata e viene accolta.

Nel ricorso il sig. ██ espone che: è cittadino senegalese, nato e vissuto a Bignona nella regione della Casamance; tale regione è stata fin dal 1982 teatro di violenti scontri tra il governo centrale e gli indipendentisti del MFDC (Mouvement des Forces Democratiques de Casamance), che hanno coinvolto anche la popolazione civile, oggetto alternativamente delle rappresaglie dell'una e dell'altra parte; egli lavorava nel negozio dello zio e il 28.4.2012 è stato aggredito, derubato e sequestrato dai ribelli, che lo hanno portato nel proprio accampamento e tenuto prigioniero per un mese; durante tale prigionia è stato torturato, violentato e costretto a lavorare raccogliendo legna a favore dei ribelli; è poi riuscito a fuggire dopo un mese, approfittando dell'arrivo dei militari e della confusione dei ribelli, ha lasciato il Senegal e attraverso un lungo viaggio migratorio è giunto in Italia.

Le circostanze esposte nel ricorso, conformi a quelle riferite dall'interessato avanti alla Commissione Territoriale, sono state ribadite nell'udienza svoltasi nel presente procedimento, con l'aggiunta di precisazioni domandate e di produzioni documentali effettuate con la memoria integrativa, e risultano sufficientemente attendibili.

Il ricorrente ha prodotto l'estratto dell'atto di nascita rilasciato in Senegal, che conferma la correttezza delle generalità fornite e della provenienza dalla regione della Casamance, e consente di superare i dubbi manifestati dalla Commissione.

Il resoconto è compatibile con le notizie sulla regione e sulle azioni dei ribelli indipendentisti provenienti dalle fonti a disposizione. I particolari riferiti dal ricorrente in udienza rendono credibile il suo coinvolgimento personale nelle azioni dei ribelli, di cui ha saputo descrivere con precisione finalità e modalità operative.

Il certificato medico e le fotografie delle cicatrici confermano il resoconto delle torture subite.

La situazione descritta e quella che emerge dalla documentazione prodotta con riferimento alla regione Casamance del Senegal, integra il rischio di danno grave nei confronti del ricorrente ai sensi



dell'art. 14 D.Lgs. 251/07, in particolare nelle forme di cui alla lett. c) quale "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Nel sito "Viaggiare Sicuri" curato dal Ministero degli Affari Esteri si legge che "Nella regione meridionale della Casamance...si sono anche di recente registrati rapimenti e scontri tra forze di sicurezza e indipendentisti del MFDC" e "Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance"; la documentazione ulteriore prodotta dal ricorrente conferma la situazione di conflitto esistente nella Casamance in un clima generale di violenza e di scontri che coinvolgono gli indipendentisti del MFDC.

Ed il ricorrente è stato coinvolto nel conflitto in Casamance, essendo stato aggredito, rapito e torturato dai ribelli .

A fronte di tali elementi risulta errato e non conforme alle disposizioni normative il provvedimento impugnato nella parte in cui nega il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Non sussistono invece i presupposti dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo provato il rischio di persecuzione personale del ricorrente come richiesto dagli artt. 5, 7, 8 del D.Lgs. 251/07.


Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate, considerato che solo le produzioni documentali svolte nel presente procedimento e le dichiarazioni rese in udienza hanno consentito di superare i dubbi di credibilità emersi durante l'audizione avanti alla Commissione.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza,

-annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 30.11.2015, notificato il 28.1.2016, nella parte in cui la Commissione ha deciso di non riconoscere la protezione sussidiaria;

-riconosce la protezione sussidiaria in capo al ricorrente  nato in



Senegal a Bignona il 13.12.1989.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino in Camera di Consiglio il 11.11.2016.

IL GIUDICE

Dott.ssa Silvia Orlando

